

(N. 605)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

di concerto col **Ministro dell'Africa Italiana**

(DE GASPERI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 SETTEMBRE 1949

Iscrizione negli Albi forensi dei funzionari del ruolo direttivo di governo dell'amministrazione dell'Africa Italiana e riduzione del periodo di pratica per la loro ammissione ai concorsi notarili.

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge riconosce ai funzionari del ruolo direttivo di governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, che siano in possesso della laurea in giurisprudenza e che abbiano una certa anzianità di servizio prestato in parte in colonia, il diritto di iscriversi senza esami negli albi forensi; e ciò in analogia a quanto è disposto dagli articoli 26 e 30 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, per i magistrati e per altre categorie di funzionari dello Stato quali i professori di Università, gli avvocati dello Stato, ecc.

L'adozione del progettato provvedimento appare opportuna per ragioni di carattere contingente ed eccezionale.

Infatti, nel quadro delle provvidenze atte a favorire l'alleggerimento dei ruoli burocratici,

la cui necessità è particolarmente sentita, per ovvie ragioni, dall'Amministrazione dell'Africa Italiana, interessata a risolvere il problema dell'esuberanza dei funzionari coloniali, deve essere considerato anche l'unito schema che consente ai funzionari che lasciano volontariamente tale Amministrazione prima del raggiungimento dei limiti di età, di poter immediatamente esercitare, senza sottoporsi ad esami, la professione forense.

In relazione alle norme di cui consta l'allegato disegno di legge, deve essere innanzi tutto rilevato che gli ordinamenti coloniali attribuiscono ai funzionari in questione anche funzioni giudiziarie di notevole importanza.

L'ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea, approvato con regio decreto 20 giugno 1935, n. 1649, ed esteso, con regio decreto 1° giugno 1936, n. 1019, all'Amara ed al Gover-

natorato di Addis Abeba, dispone esplicitamente (art. 1) che l'amministrazione della giustizia per i sudditi coloniali e assimilati è affidata, fra l'altro, « ai commissari regionali e ai residenti ». Inoltre, l'articolo 32 dello stesso decreto attribuisce ai commissari regionali, quando abbiano anche funzioni di residenti, ed a questi ultimi, in materia civile, la cognizione in prima istanza di tutte le cause tra sudditi coloniali di diversa religione o appartenenti a diversi paesi o tribù, e, in seconda istanza, degli appelli proposti contro le sentenze dei capi indigeni. In materia penale, è attribuita ai suddetti funzionari la cognizione di tutti i reati che non siano di competenza del Tribunale di commissariato o della Corte d'assise. L'articolo 34 dispone poi che la competenza del Tribunale di commissariato si estende, fra l'altro, ai delitti contro la personalità dello Stato, all'omicidio ed alle lesioni personali, alle rapine, ai delitti in materia di schiavitù, ecc.

Parallelamente l'ordinamento giudiziario per la Somalia Italiana, approvato con regio decreto 20 giugno 1935, n. 1638, ed esteso, con il regio decreto-legge 1° giugno 1936, n. 1019, ai territori dell'Harar e del Galla e Sidamo, prevede (art. 1) che « la giustizia nelle materie civili e penali è amministrata: 1) dai residenti, 2) dai commissari regionali ». I successivi articoli stabiliscono i limiti della rispettiva competenza in materia civile e in materia penale. Al residente appartiene la cognizione (art. 8) delle controversie attribuite nello Stato alla competenza del conciliatore e quella delle contravvenzioni punite con pena non superiore, nel massimo, ad un mese, ovvero con ammenda non superiore a lire 500; il commissario (art. 4), in materia civile, ha la cognizione delle cause di valore non superiore a lire 5.000 e, in materia penale, dei delitti, commessi da cittadini italiani o stranieri, attribuiti nello Stato alla competenza del pretore, e, per i delitti commessi in danno di cittadini italiani o stranieri, da sudditi coloniali o assimilati e per quelli commessi da indigeni militari o militarizzati, una competenza ancora più vasta (art. 9).

Con regio decreto 21 agosto 1936, n. 2010, si provvede alla costituzione di Preture, Tribunali e Corti d'assise nei territori dei singoli governi, ma nulla si innovò circa la compe-

tenza attribuita, in materia penale, ai commissari e ai residenti; anzi, con decreto del Governo Generale in data 24 luglio 1939, n. 648, ai residenti fu attribuita la cognizione, fra l'altro, dei delitti di rapina aggravata e di estorsione commessi da nativi in danno di nativi dello Scioa, Amara, Harar e Galla Sidamo.

Per la Libia, in virtù degli articoli 16 e 17 del regio decreto 25 ottobre 1928, n. 3497, era attribuita ai Tribunali di commissariato una competenza analoga a quella suindicata ed i funzionari di governo esplicarono queste attribuzioni fino a quando l'amministrazione della Giustizia, a seguito del regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 2168, fu devoluta alla magistratura ordinaria.

Però, anche dopo l'attuazione di tale riforma giudiziaria, avveniva, come è noto, che il giudice istruttore ed il pubblico ministero richiedessero ai funzionari di governo di compiere istruttorie in ordine ai reati commessi nel territorio della loro giurisdizione; talvolta, poi, con decreto governatoriale, detti funzionari erano chiamati a sostituire giudici o magistrati del pubblico ministero assenti.

In conseguenza dell'espletamento di tali mansioni, gli ordinamenti giudiziari per la Somalia e per l'Eritrea sopra richiamati, rispettivamente agli articoli 135 e 144, dispongono che « i funzionari del ruolo direttivo coloniale in possesso della laurea in giurisprudenza e con dieci anni di servizio nell'amministrazione hanno diritto, cessando dal servizio, di essere iscritti, senza limitazione di numero, nell'albo dei procuratori, e, se con quindici anni di servizio, nell'albo degli avvocati ».

A sua volta il regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1092, all'articolo 10, dispone che hanno diritto all'iscrizione nell'albo degli avvocati, senza limitazione di numero, gli ex segretari generali di governo dell'Amministrazione coloniale con tre anni di anzianità nel grado ovvero con quindici anni di servizio nell'amministrazione stessa e che siano muniti di laurea in giurisprudenza.

Ulteriore riconoscimento della natura giudiziaria delle dette mansioni presuppone la disposizione dell'articolo 6 della citata legge n. 1092 del 1938 che equipara alla pratica forense il servizio prestato « in Libia o in Africa

orientale italiana dai funzionari coloniali del ruolo di Governo».

È da ricordare altresì la norma dell'articolo 18 della stessa legge del 1938 per cui gli iscritti negli albi forensi della Libia i quali trasferiscano la loro residenza in Italia possono chiedere il trasferimento nell'albo del tribunale della circoscrizione nella quale si trova la nuova residenza e, per quanto si riferisce agli albi dei procuratori, tali trasferimenti non sono soggetti alla limitazione di numero prevista dall'articolo 25 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Ciò premesso, sembra opportuno osservare che i detti ordinamenti giudiziari per la Somalia e per l'Eritrea, nonché il citato regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1092, che estende alla Libia la legislazione relativa alla professione forense, contengono, come si è accennato, disposizioni a favore dei funzionari coloniali le quali assicurano vantaggi di varia natura a seconda che si tratti di servizio prestato nel territorio libico o in quello delle altre colonie. In relazione alla nota situazione coloniale riservata all'Italia in conseguenza del trattato di pace, è ovvio che si adotti il criterio di porre in condizione di uguaglianza tutti i funzionari della suddetta amministrazione a condizione che abbiano prestato servizio in colonia per un determinato periodo.

È da aggiungere al riguardo che ragioni di opportunità consigliano di ridurre il numero degli anni richiesti dai suddetti ordinamenti giudiziari coloniali per conseguire il diritto all'iscrizione senza esami negli albi forensi, in quanto le vicende belliche e quelle successive alla conclusione del trattato di pace hanno posti i detti funzionari nell'impossibilità di raggiungere un maggiore periodo di anzianità di servizio prestato in colonia.

Sulla convenienza di adottare i provvedimenti anzidetti è stato sentito anche, a termini dell'articolo 14 del regio decreto 23 novembre 1944, n. 382, il Consiglio nazionale forense, il quale ha espresso parere favorevole all'iscrizione dei funzionari di cui trattasi negli albi degli avvocati e dei procuratori senza esami, concorrendo determinati requisiti.

In conformità ai suesposti criteri il presente schema dispone (art. 1) che i funzionari del ruolo direttivo di governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana che siano cittadini italiani, nel pieno esercizio dei diritti politici, di condotta specchiata e in possesso della laurea in giurisprudenza, possono essere iscritti senza esami nell'albo dei procuratori, purchè abbiano almeno sei anni di anzianità di servizio e purchè questo sia stato prestato, per almeno tre anni, in colonia; possono essere inoltre iscritti nell'albo degli avvocati a condizione che abbiano un'anzianità di servizio di almeno dieci anni, di cui la metà almeno prestato in colonia.

I detti funzionari, nel periodo trascorso in colonia, oltre a prestare attività relativa all'amministrazione della giustizia, sono stati investiti anche di funzioni in materia notarile. Essi infatti sono stati autorizzati, in determinati casi (articolo 144 dell'ordinamento giudiziario della Somalia e articolo 156 dell'ordinamento dell'Eritrea), a compiere atti notarili, quali redazione di procure, autenticazione di firme, ed in conseguenza si è ritenuto opportuno concedere ai funzionari in questione agevolazioni anche in ordine alla durata della pratica necessaria per essere ammessi ai concorsi per notaio.

Invero, l'articolo 5, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, concede un riduzione del periodo normale di pratica a coloro che esercitano funzioni giudiziarie o forensi da almeno due anni; tale beneficio, per evidenti ragioni, viene concesso anche ai funzionari del ruolo direttivo di governo, purchè abbiano prestato almeno un biennio di servizio effettivo in colonia (art. 2).

È infine sembrato necessario attribuire alle disposizioni anzidette un'efficacia limitata, in relazione alle ragioni di carattere eccezionale e temporaneo che le hanno ispirate.

Si è perciò ritenuto opportuno stabilire (art. 3) che delle agevolazioni concesse con le disposizioni di cui sopra non possono beneficiare i funzionari che lasciano il servizio per avere raggiunti i limiti di età e che le disposizioni medesime cessino di avere efficacia dopo due anni dall'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Coloro che siano stati funzionari del ruolo direttivo di governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana e che siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'articolo 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, hanno diritto di essere iscritti:

a) negli albi dei procuratori se abbiano almeno sei anni di anzianità ed abbiano prestato servizio in colonia per un periodo non inferiore a tre anni;

b) negli albi degli avvocati se abbiano almeno dieci anni di anzianità ed abbiano pre-

stato servizio in colonia per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 2.

Per tutti gli effetti riguardanti la durata della pratica notarile, i funzionari indicati nell'articolo 1 che abbiano per almeno due anni prestato servizio effettivo in colonia sono equiparati a coloro che si trovino nelle condizioni previste dal n. 5, 1° capoverso, dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano ai funzionari che cessano dal servizio per avere raggiunti i limiti di età ed hanno efficacia per la durata di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.